

**Ricorso della sig.ra Christine Janusch contro la Banca centrale europea, presentato il 23 aprile 2001**

(Causa T-90/01)

(2001/C 227/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 23 aprile 2001 la sig.ra Christine Janusch, Dreieich (Germania), rappresentata dall'avv. Boris Karthaus, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta nei confronti della ricorrente in data 5 febbraio 2001;
- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente taluni importi, oltre agli interessi (in via subordinata, altri importi);
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Dal luglio 1998 la ricorrente lavorava presso la convenuta ed era inquadrata nella categoria C. Nell'agosto 2000 chiedeva conferma del suo inquadramento e dell'assegnazione alla categoria D, nonché l'inquadramento retroattivo al 1° gennaio 2000. Nel settembre 2000 risolveva il suo rapporto di lavoro con la convenuta.

Il 28 novembre 2000 il comitato esecutivo della convenuta decideva di effettuare un nuovo inquadramento di determinati posti, tra l'altro il posto di «Administrative Assistant in the Protocol and Conferences» occupato dalla ricorrente veniva assegnato alla categoria D come «Meeting and Conference Assistant».

Con lettera 5 febbraio 2001 la convenuta comunicava che, sebbene il posto della ricorrente fosse stato inquadrato nella categoria D come «Meeting and Conference Assistant», la convenuta non era in grado di effettuare retroattivamente il nuovo inquadramento della ricorrente nella categoria D, dal momento che il comitato esecutivo aveva deciso di non applicare retroattivamente la decisione 28 novembre 2000 a quei dipendenti che nel frattempo avevano risolto il loro rapporto di lavoro con la convenuta.

La ricorrente deduce tre motivi contro la decisione, ossia che essa non è sufficientemente motivata, che viola il principio generale della parità di trattamento ed inoltre che è in contrasto con il principio di buona fede.

**Ricorso della BioID AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 23 aprile 2001**

(Causa T-91/01)

(2001/C 227/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 23 aprile 2001 la BioID AG, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv.to Dr. Axel Nordemann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 febbraio 2001 (ricorso R 538/1999-2), nonché la decisione dell'esaminatore Robert Kliyn Brinkema presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 giugno 1999 (pratica di registrazione 873943);
- condannare il convenuto ad ammettere il marchio figurativo presentato 873943, BioID.®;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Richiedente il marchio comunitario:	BioID AG (già D.C.S. Dialog Communication Systems AG)
Marchio in oggetto:	Marchio verbale e figurativo BioID. ®
Prodotto o servizio:	Prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42
Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:	Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatore
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Domanda fondata su:	— Falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1); — il marchio presentato non è, già per la sua rappresentazione grafica, un elemento descrittivo, e possiede una grafica caratterizzante ed autonoma;